

LA RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE

Il presupposto di una responsabilità dell'albergatore e delle figure che possono essere ad esso ricondotte, risiede nel dovere di garantire la tranquillità degli ospiti e la sicurezza delle cose dagli stessi portate in albergo.

Quando si decide di partire per una vacanza o nel caso si debba alloggiare in un albergo infatti, ci si aspetta di poter lasciare il proprio bagaglio nei locali messi a disposizione dell'albergatore, sicuri che questo godrà di sorveglianza da parte del personale.

I diritti del cliente

Il codice civile detta le norme che stabiliscono la responsabilità dell'albergatore ed il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno.

Il cliente ha diritto ad essere risarcito del danno subito nel caso di furto, deterioramento o distruzione delle cose che ha portato in albergo.

Certamente, l'ammontare del risarcimento dipenderà anche dal grado di responsabilità dell'albergatore, in quanto vi sono casi in cui essa sarà da considerarsi illimitata e casi in cui al contrario, dovrà esser giudicata limitata.

In particolare, il codice civile stabilisce all'art. 1783 che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Le cose si considerano "portate in albergo" quando vi si trovano durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio, e quando sono state prese in custodia sia nell'albergo che fuori dello stesso, dall'albergatore o dal personale dell'hotel, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente ha la disponibilità dell'alloggio.

In questo caso si parla di responsabilità limitata, in quanto l'albergatore è tenuto a risarcire il danno di quanto deteriorato o sottratto, fino a 100 volte il prezzo giornaliero di locazione dell'alloggio.

L'art. 1784 del codice civile prevede invece l'ipotesi di responsabilità illimitata dell'albergatore, quando le cose gli siano state assegnate in custodia, o quando questi si sia rifiutato di prendere in custodia determinati beni che aveva l'obbligo di accettare.

Limiti della responsabilità dell'albergatore

L'albergatore può esimersi in taluni casi dalla responsabilità per sottrazione, deterioramento o distruzione delle cose in custodia.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'albergatore possa esimersi da detta responsabilità soltanto qualora riesca a dimostrare l'assoluta mancanza di colpa nell'adempimento della custodia e dunque l'inevitabilità dell'evento nonostante l'impiego della diligenza richiesta.

Il deposito ha infatti lo scopo di attivare una specifica obbligazione dell'albergatore-depositario, volta a tutelare la conservazione della cosa e, quindi, a scongiurare il pericolo della sua perdita o sottrazione da parte di terzi, riducendo i rischi in capo al cliente depositante.

Uno dei casi in cui l'albergatore non potrà ritenersi responsabile di quanto descritto, si rinviene nella sottrazione delle cose consegnate allo stesso, quando questa sia compiuta con violenza o minaccia.

Ciò si spiega con il fatto che siffatti eventi devono essere qualificati come caso fortuito o forza maggiore, pertanto non imputabili all'albergatore.

Si deve ad esempio ritenere caso di forza maggiore, e dunque esonerativo della responsabilità dell'albergatore, quello in cui vengano sottratti dei valori dalla cassetta di sicurezza messa a disposizione del cliente, a seguito di una rapina.

E' proprio sulla base di questo ragionamento che, qualora gli oggetti siano stati portati dal cliente in albergo, seppure non affidati in custodia all'albergatore, quest' ultimo sarà illimitatamente responsabile della sottrazione se il cliente riuscirà a dimostrare che l'evento è imputabile alla colpa del medesimo. A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha, in un caso, ritenuto responsabile per colpa grave un albergatore, poiché il cliente aveva dimostrato che le camere d'albergo potevano essere aperte con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti.

CASI PRATICI

Le norme che la legge ha previsto circa la responsabilità degli albergatori, vengono estese anche ad altri soggetti gestori di locali pubblici, quali palestre e circoli sportivi, discoteche, negozi di parrucchiere, camping, bar, ristoranti e via dicendo.

Si vuole qui sottolineare che la custodia da parte dell'albergatore (o delle figure ad esso equiparate) degli oggetti consegnatigli non può comportare a carico del cliente un prezzo aggiuntivo, né deve ritenersi a titolo gratuito, in quanto il corrispettivo per tale servizio è inglobato in quello dell'alloggio, non trattandosi infatti della stipula di un contratto di deposito.

CONSIGLI UTILI

- E' consigliabile non lasciare mai in albergo denaro od altri oggetti di valore;
- E' preferibile riporli nelle cassette di sicurezza di cui quasi la totalità degli alberghi è fornita;
- E' inoltre possibile affidare detti beni direttamente all'albergatore, in quanto questi è obbligato a custodire carte valori, denaro ed oggetti di valore.

LA NORMATIVA

Gli articoli del codice civile riferiti alla responsabilità dell'albergatore sono il 1783, 1784, 1785 ed il 1786.

Deve considerarsi la normativa contenuta nella ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, l. 316 del 1978; la legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica (l. 217 del 1983); nonché l'art. 25 della l. 52 del 1996.

Fonte: CCIAA Foggia 2005.

A cura di

